Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 7 maggio 2025
(OR. en)

8672/25

Fascicolo interistituzionale: 2024/0079 (NLE)

EDUC 135
SOC 255
JEUN 64
DIGIT 81
ENV 309

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Progetto di raccomandazione del Consiglio relativa a un sistema europeo di assicurazione della qualità e riconoscimento nell'istruzione superiore *- Adozione*

1. Il 30 aprile 2025 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha confermato l'accordo sul progetto di raccomandazione in oggetto, che figura nell'allegato della presente nota.

2. Si invita pertanto il Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport" ad adottare il progetto di raccomandazione nella sessione del 12 maggio 2025.

3. Dopo l'adozione, la raccomandazione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

ALLEGATO

Progetto di raccomandazione del Consiglio

relativa a un sistema europeo di assicurazione della qualità e riconoscimento nell'istruzione superiore

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 165,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1. I sistemi di assicurazione della qualità sono fondamentali per stabilire standard di qualità elevati per l'istruzione e rafforzare la fiducia tra i sistemi e gli istituti di istruzione superiore in tutto lo spazio europeo dell'istruzione e oltre. Costituiscono un elemento fondamentale della cooperazione transnazionale. Assicurare la qualità dell'istruzione superiore costituisce il fondamento della fiducia reciproca, che consente una cooperazione transnazionale e una mobilità agevole ai fini dell'apprendimento.

2. La responsabilità principale della qualità dell'offerta formativa spetta agli istituti di istruzione superiore, che dovrebbero fare del conseguimento degli standard più elevati una priorità istituzionale fondamentale e sviluppare strategie e processi di assicurazione della qualità volti a garantire il conseguimento di tale obiettivo.

3. L'attuazione degli standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualità nello spazio europeo dell'istruzione superiore (ESG) ha rappresentato un passo fondamentale per il consolidamento dello spazio europeo dell'istruzione superiore (SEIS), sostenendo la formazione di una cultura della qualità nei sistemi e negli istituti di istruzione superiore in tutta Europa. Tuttavia gli ESG non sono stati ancora completamente realizzati in tutti gli Stati membri.

4. Le società in tutta Europa stanno subendo una rapida trasformazione, trainata dalle transizioni verde e digitale, dalle opportunità e dalle sfide dell'intelligenza artificiale, dalle sfide demografiche e da una situazione geopolitica in rapida evoluzione. I sistemi di istruzione superiore dovrebbero non solo reagire, ma anche contribuire attivamente a questa trasformazione e guidarla. I processi di assicurazione della qualità dovrebbero, se del caso, sostenere gli istituti di istruzione superiore in questo percorso di trasformazione mettendo a disposizione valutazioni di esperti per il miglioramento della qualità dell'offerta educativa.

5. È opportuno affrontare la necessità di rendere i processi di assicurazione della qualità più agili, internazionalizzati e idonei allo scopo, facendo in modo che continuino a essere incentrati sul rispetto dei più elevati standard di qualità. Il feedback dai laureati e diplomati sui loro percorsi di apprendimento e di carriera e sulla pertinenza dell'istruzione, delle abilità e delle competenze acquisite costituisce un valido strumento di monitoraggio che può essere utilizzato per garantire la qualità e la pertinenza a livello istituzionale e di sistema. L'iniziativa europea di monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati[1] ha contribuito a rendere tale monitoraggio più sistematico e comparabile.

6. La presenza di disposizioni nazionali divergenti in materia di assicurazione della qualità continua a rendere complessa la cooperazione transnazionale nell'istruzione superiore, ostacolando lo sviluppo di programmi di istruzione congiunti e limitando le opportunità educative per gli istituti di istruzione superiore e gli studenti. È importante che la dimostrazione del rispetto dei requisiti formali sia bilanciata da un'attenzione e un impegno costanti a favore del continuo miglioramento dell'offerta formativa, che è fondamentale per l'assicurazione della qualità.

---

[1] Raccomandazione del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa al monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati (GU C 423 del 9.12.2017, pag. 1).

7. Gli strumenti esistenti, come l'approccio europeo all'assicurazione della qualità dei programmi congiunti (approccio europeo)[2], sono molto apprezzati dalla comunità dell'istruzione superiore e dagli Stati membri, ma la loro attuazione rimane limitata a causa di approcci nazionali divergenti.

8. I programmi congiunti sono diventati un elemento distintivo dello spazio europeo dell'istruzione e sono molto apprezzati da tutti i portatori di interessi del settore dell'istruzione superiore. Meccanismi di assicurazione della qualità adeguati sono un prerequisito per garantire l'ampia applicazione di tali programmi congiunti in tutta l'Unione. Il rilascio di un marchio di diploma europeo congiunto sulla base di criteri predefiniti potrebbe contribuire a rispondere alle problematiche esistenti in tema di assicurazione della qualità e accreditamento dei programmi congiunti. Un diploma europeo congiunto potrebbe, in una fase successiva, fornire ulteriore slancio all'agevolazione dell'offerta di programmi congiunti e del rilascio di diplomi congiunti da parte degli istituti di istruzione superiore impegnati nella cooperazione transnazionale, in linea con gli strumenti di Bologna.

9. Sebbene siano in corso discussioni sul diploma europeo congiunto, il Consiglio dell'Unione europea non ha ancora adottato una decisione sulla sua eventuale introduzione e qualsiasi riferimento a un diploma europeo congiunto nella presente raccomandazione del Consiglio dovrebbe essere inteso in tal senso. Saranno necessarie informazioni chiare e dettagliate affinché il Consiglio possa prendere una decisione basata su elementi concreti in merito alle prossime tappe verso il diploma europeo congiunto.

10. I criteri europei di cui all'allegato II definiscono le caratteristiche principali del marchio di diploma europeo congiunto, garantiscono il rispetto degli standard più elevati per quanto attiene all'offerta di programmi transnazionali e illustrano la natura specificamente europea di tale marchio. Tali criteri non sono né obbligatori né giuridicamente vincolanti ma, al fine di garantire la fiducia reciproca, il marchio di diploma europeo congiunto viene rilasciato solo quando tutti questi criteri sono soddisfatti.

---

[2] L'approccio, approvato dai ministri del SEIS nel maggio 2015, mira a rimuovere un importante ostacolo allo sviluppo di programmi congiunti stabilendo standard per tali programmi basati sugli strumenti concordati del SEIS, senza applicare criteri nazionali aggiuntivi.

11. L'insieme dei criteri europei relativi al marchio di diploma europeo congiunto può rappresentare una base per i criteri da applicare al diploma europeo congiunto in una fase successiva se, a seguito della sua analisi della relazione di valutazione della Commissione concernente l'attuazione del marchio di diploma europeo congiunto e dello studio di fattibilità relativo a un diploma europeo congiunto, come descritto nella risoluzione del Consiglio su un marchio di diploma europeo congiunto e sulle prossime tappe verso un eventuale diploma europeo congiunto: rafforzare la competitività dell'Europa e l'attrattiva dell'istruzione superiore europea, il Consiglio deciderà di adottare misure finalizzate all'introduzione di un diploma europeo congiunto. Lo studio di fattibilità dovrebbe includere una valutazione approfondita dei criteri europei secondo i quali verrebbe rilasciato il diploma europeo congiunto nonché delle corrispondenti procedure di assicurazione della qualità, da utilizzare come base per la decisione del Consiglio sui criteri dell'eventuale diploma europeo congiunto.

12. Conformemente alla raccomandazione del Consiglio "Costruire ponti per un'efficace collaborazione a livello europeo nel campo dell'istruzione superiore"[3], diversi Stati membri incoraggiano il ricorso all'approccio europeo e si stanno gradualmente orientando verso sistemi di assicurazione esterna della qualità più istituzionali, rendendo così più efficace e flessibile la cooperazione transnazionale nel settore dell'istruzione superiore. Il rafforzamento dei sistemi di assicurazione interna della qualità rappresenta un passo importante verso l'obiettivo di accelerare i processi, garantendo nel contempo i più elevati standard di qualità.

---

[3] Raccomandazione del Consiglio, del 5 aprile 2022, "Costruire ponti per un'efficace collaborazione a livello europeo nel campo dell'istruzione superiore" (GU C 160 del 13.4.2022, pag. 1).

13. Le alleanze degli istituti di istruzione superiore, come le alleanze delle università europee, sono all'avanguardia nella cooperazione transnazionale. Nelle conclusioni del Consiglio sull'iniziativa delle università europee – Colmare la distanza tra istruzione superiore, ricerca, innovazione e società: aprire la strada a una nuova dimensione dell'istruzione superiore europea[4] si afferma che le "università europee" sono volte a migliorare la qualità della cooperazione transnazionale attraverso strategie interistituzionali che associano l'apprendimento e l'insegnamento, la ricerca, l'innovazione e il trasferimento di conoscenze verso l'economia e la società, e contribuiscono a cambiamenti politici e della società. Costituiscono inoltre importanti piattaforme per sviluppare ulteriormente le dimensioni della ricerca e dell'innovazione negli istituti di istruzione superiore che devono perseguire un apprendimento basato sulla ricerca così come carriere flessibili e attraenti a lungo termine nel settore della ricerca e dell'insegnamento. Queste alleanze si impegnano a portare la cooperazione a un livello successivo, istituendo campus interuniversitari europei in cui l'offerta formativa congiunta sia la norma. Come passo fondamentale nella creazione di tali campus, le alleanze stanno costruendo sistemi di assicurazione interna della qualità che facciano sì che la qualità dell'offerta formativa congiunta rispetti gli standard più elevati, il che fornirà garanzie ai rispettivi portatori di interessi e faciliterà l'offerta congiunta di istruzione. Sono stati individuati gli elementi costitutivi fondamentali per avviare l'esame di un quadro specifico di assicurazione della qualità e valutarne l'uso.

---

[4] Conclusioni del Consiglio sull'iniziativa delle università europee – Colmare la distanza tra istruzione superiore, ricerca, innovazione e società: aprire la strada a una nuova dimensione dell'istruzione superiore europea (GU C 221 del 10.6.2021, pag. 14).

14. Il riconoscimento reciproco automatico dei titoli di studio e dei periodi di studio all'estero è necessario per rendere la mobilità ai fini dell'apprendimento una realtà per tutti, favorire una circolazione dei cervelli equilibrata tra tutti gli Stati membri e promuovere la competitività. Nella raccomandazione del Consiglio del 2018 sul riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero[5] è stato raccomandato agli Stati membri di compiere i passi necessari per conseguire il riconoscimento reciproco automatico ai fini del proseguimento degli studi, di modo che, senza dover seguire una procedura di riconoscimento distinta, un titolo di studio dell'istruzione superiore conseguito in uno Stato membro sia automaticamente riconosciuto allo stesso livello negli altri, ai fini dell'accesso al proseguimento degli studi, senza pregiudicare il diritto di un istituto di istruzione superiore o delle autorità competenti di stabilire specifici criteri di ammissione per specifici programmi o di verificare l'autenticità dei documenti. Solidi sistemi di assicurazione della qualità costituiscono la base per costruire la fiducia necessaria a garantire il riconoscimento automatico.

15. La presente raccomandazione rispetta pienamente i principi di sussidiarietà, di autonomia istituzionale e libertà accademica e sarà attuata conformemente alle circostanze nazionali e in stretta collaborazione con gli Stati membri e tutti i portatori di interessi,

---

[5] Raccomandazione del Consiglio, del 26 novembre 2018, sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero (GU C 444 del 10.12.2018, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Miglioramento di tutti i sistemi di assicurazione della qualità

1. Si raccomanda agli Stati membri di:

   a) promuovere il costante miglioramento dell'assicurazione della qualità, anche al fine di migliorare la qualità e la pertinenza dell'istruzione superiore, e mantenere un elevato livello di fiducia e responsabilità transnazionale negli istituti di istruzione superiore;

   b) fare sì che i sistemi di assicurazione della qualità siano idonei allo scopo e dunque in grado di rispondere ai principali sviluppi sociali, tecnologici ed economici che interessano l'istruzione superiore. I sistemi di istruzione superiore possono trarre ispirazione dalle buone prassi esistenti per affrontare questi aspetti in modi diversi, ad esempio incoraggiando gli istituti di istruzione superiore a includerli nelle loro procedure di assicurazione interna della qualità, integrando obiettivi specifici nella loro periodica assicurazione esterna della qualità o mediante controlli della qualità mirati o tematici a livello di sistema. La responsabilità principale per la qualità delle loro offerte formative ricade sugli istituti di istruzione superiore. Tale approccio dovrebbe essere attuato in totale allineamento con gli ESG e potrebbe comprendere temi quali:

      i) la promozione e la tutela dei valori accademici fondamentali, quali definiti dal processo di Bologna;

ii) la pertinenza dei risultati dell'insegnamento e dell'apprendimento per lo sviluppo personale, l'occupabilità e una cittadinanza attiva, critica e responsabile, sulla base, ad esempio, delle informazioni provenienti dal monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati o da una più stretta cooperazione con le parti sociali, compresa l'elaborazione di programmi di studio e l'offerta di opportunità di tirocinio[6];

iii) la questione se i programmi (che portano a un diploma completo o a microcredenziali) stiano migliorando le competenze (ossia conoscenze, abilità e attitudini) degli studenti e delle persone che partecipano all'apprendimento permanente sulle principali priorità sociali ed economiche, come le transizioni verde e digitale;

iv) le sinergie pertinenti tra l'istruzione, compresa l'istruzione e formazione professionale, la ricerca, l'innovazione e il servizio alla società;

v) l'istruzione superiore inclusiva, quale definita dal processo di Bologna, che promuove, tra l'altro, l'accessibilità e la parità di genere, nonché l'apprendimento e il benessere incentrati sugli studenti;

vi) carriere accademiche e condizioni di lavoro attraenti e sostenibili[7];

vii) strategie per rafforzare la cooperazione internazionale;

---

6 Raccomandazione del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa al monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati (GU C 423 del 9.12.2017, pag. 1).

7 Secondo la definizione contenuta nella raccomandazione del Consiglio, del 25 novembre 2024, relativa a carriere attraenti e sostenibili nell'istruzione superiore (GU C, C/2024/7282, 5.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7282/oj).

c) ove possibile, garantire che per gli istituti di istruzione superiore i processi di assicurazione esterna della qualità siano idonei allo scopo ed efficienti sotto il profilo delle risorse al fine di evitare ulteriori oneri amministrativi;

d) fare sì che le decisioni in merito all'accreditamento, alla registrazione e alla valutazione degli istituti e dei programmi di istruzione superiore siano prese in modo trasparente e obiettivo, conformemente agli ESG, con gli adeguati contributi di esperti e la partecipazione della comunità dell'istruzione superiore, compresi gli studenti e il personale accademico e amministrativo, per la promozione di una cultura della qualità;

e) incoraggiare gli istituti di istruzione superiore a monitorare in che misura le procedure di assicurazione della qualità determinano un miglioramento della qualità dell'offerta formativa;

f) incoraggiare la pubblicazione, nella banca dati dei risultati dell'assicurazione esterna della qualità (DEQAR), delle valutazioni della qualità (a livello istituzionale o di programma) e facilitarne la traduzione, al fine di migliorare la trasparenza transnazionale della qualità dell'offerta formativa nell'istruzione superiore;

g) fare in modo che i sistemi di assicurazione interna della qualità di tipo istituzionale riguardino l'intera gamma dell'offerta formativa degli istituti di istruzione superiore. Per l'offerta formativa da cui conseguono microcredenziali, utilizzare come riferimento l'approccio europeo alle microcredenziali per l'apprendimento permanente e l'occupabilità e i principi europei per la concezione e il rilascio di microcredenziali[8];

h) sostenere e incoraggiare le agenzie di assicurazione della qualità per l'organizzazione di attività di apprendimento reciproco, consentendo agli istituti nazionali di istruzione superiore e alle agenzie di assicurazione della qualità di confrontare le proprie pratiche con quelle di altri soggetti dello spazio europeo dell'istruzione. Ciò può avvenire attraverso l'apprendimento comparativo[9], nel cui ambito gli istituti di istruzione superiore e le agenzie di assicurazione della qualità possono imparare da altri istituti di istruzione superiore di punta, o attraverso l'analisi dei dati del monitoraggio europeo dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati e dell'osservatorio europeo del settore dell'istruzione superiore.

---

8 Come sottolineato nella raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, relativa a un approccio europeo alle microcredenziali per l'apprendimento permanente e l'occupabilità (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 10).

9 L'apprendimento comparativo è definito come un processo volto a stabilire un collegamento sistemico e integrato tra l'analisi comparativa e le attività di apprendimento reciproco in tutti i settori connessi all'assicurazione della qualità nel settore dell'istruzione superiore.

Esame dello sviluppo di un quadro specifico per l'assicurazione della qualità per le alleanze degli istituti di istruzione superiore

2. Si raccomanda agli Stati membri di partecipare all'esame dello sviluppo di un quadro europeo specifico che consenta a qualsiasi tipo di alleanza di istituti di istruzione superiore impegnata in una cooperazione sostenibile a lungo termine, che vada oltre la cooperazione ad hoc o basata su progetti, di sottoporre le proprie modalità di assicurazione interna della qualità comuni a una valutazione esterna congiunta, che riguardi tutte le azioni congiunte o almeno l'offerta formativa congiunta degli istituti partecipanti, quali programmi congiunti o microcredenziali comuni, ove necessario. Questo impegno dovrebbe includere le azioni seguenti:

   a) collaborare con i portatori di interessi in tema di assicurazione della qualità e le alleanze degli istituti di istruzione superiore per esaminare lo sviluppo di questo quadro specifico per l'assicurazione della qualità sulla base degli elementi costitutivi di cui all'allegato I della presente raccomandazione, e testare tale quadro, avvalendosi, se del caso, dei risultati dei progetti EUniQ[10] e IMINQA[11] finanziati da Erasmus+;

   b) valutare la necessità di tale quadro specifico, con particolare attenzione alla possibilità che determini una riduzione significativa degli oneri amministrativi e apporti un chiaro valore aggiunto agli istituti di istruzione superiore e ad altri attori pertinenti;

   c) sulla base dei risultati della valutazione, consentire alle agenzie di assicurazione della qualità dell'UE registrate nell'EQAR e alle agenzie dell'UE che attuano pienamente l'approccio europeo all'assicurazione della qualità dei programmi congiunti di effettuare questo tipo di valutazione esterna dell'assicurazione della qualità, sulla base di tale quadro.

---

[10] Il progetto EUniQ ha sviluppato un approccio per l'assicurazione globale della qualità delle università europee.

[11] IMINQA è il progetto ombrello a sostegno del gruppo tematico di Bologna sull'assicurazione della qualità.

Razionalizzazione dell'approccio all'assicurazione esterna della qualità basato sui programmi o dell'approccio combinato

3. Si raccomanda agli Stati membri di:

a) facilitare la cooperazione transnazionale e favorire l'agilità dei sistemi di istruzione superiore:

i) sostenendo gli istituti di istruzione superiore affinché istituiscano o migliorino un solido processo di assicurazione interna della qualità e sviluppino una solida cultura istituzionale della qualità;

ii) una volta che gli istituti di istruzione superiore disporranno di un solido processo di assicurazione interna della qualità, incoraggiando il passaggio a un approccio istituzionale dell'assicurazione della qualità, ad esempio limitando l'obbligatorietà dell'accreditamento dei programmi da parte delle agenzie di assicurazione della qualità all'accreditamento iniziale per i nuovi programmi e, ove possibile, introducendo procedure di autoaccreditamento nell'ambito del processo di assicurazione interna della qualità;

iii) rafforzando l'approccio basato su dati concreti all'assicurazione della qualità, utilizzando una serie di dati, anche tratti dal monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati e dall'osservatorio europeo del settore dell'istruzione superiore; e

iv) sostenendo l'apprendimento tra pari e lo sviluppo delle capacità affinché gli istituti di istruzione superiore rafforzino la propria cultura della qualità nella transizione verso un approccio istituzionale all'assicurazione esterna della qualità;

b) laddove ciò non sia stato ancora realizzato, consentire e incoraggiare il ricorso all'approccio europeo:

i) eliminando i criteri di assicurazione della qualità aggiunti a livello nazionale o qualsiasi altro potenziale ostacolo amministrativo o normativo;

ii) creando un ambiente favorevole che fornisca orientamento e sostegno a coloro che operano nell'ambito dell'assicurazione della qualità, tenendo conto dell'autonomia istituzionale;

iii) favorendo un ambiente in cui il ricorso a tale approccio non dia luogo a svantaggi finanziari rispetto a procedure attuate a livello nazionale.

Costruzione delle fondamenta del marchio di diploma europeo congiunto

Si raccomanda che il marchio di diploma europeo congiunto sia rilasciato solo:

a) se sono soddisfatti tutti i criteri europei per un marchio di diploma europeo congiunto di cui all'allegato II,

e

b) alla qualità assicurata conformemente agli ESG o a programmi riconosciuti, a seconda delle circostanze nazionali, al fine di garantire l'applicazione di standard comuni nonché la qualità e la credibilità del marchio.

4. Si raccomanda agli Stati membri di:

a) consentire alle agenzie di assicurazione della qualità dell'UE registrate nell'EQAR e alle agenzie dell'UE che attuano pienamente l'approccio europeo all'assicurazione della qualità dei programmi congiunti di:

i) rilasciare il marchio di diploma europeo congiunto[12] a programmi di diploma congiunti basati sugli strumenti di Bologna esistenti e conformi agli ESG e a tutti i criteri europei di cui all'allegato II, qualora sia previsto un approccio all'assicurazione esterna della qualità basato sui programmi o combinato;

oppure

ii) concedere a tutti i tipi di istituti di istruzione superiore soggetti all'assicurazione esterna della qualità nazionale o regionale a livello istituzionale la facoltà di rilasciare essi stessi il marchio di diploma europeo congiunto ai propri programmi di diploma congiunti sulla base dell'assicurazione interna della qualità e della conformità agli strumenti di Bologna esistenti, agli ESG e a tutti i criteri europei;

b) individuare le modalità per integrare la revisione periodica basata sugli ESG dell'attività delle agenzie nazionali di assicurazione della qualità, per fare in modo che i programmi congiunti soddisfino i criteri europei, e istituire un registro dei programmi congiunti che soddisfano i criteri europei e sono ammissibili al rilascio di un marchio di diploma europeo congiunto;

c) collaborare con la Commissione per valutare se i criteri europei per un marchio di diploma europeo congiunto possano essere applicati anche ai programmi di istruzione superiore al livello EQF 5, se del caso.

---

[12] Come indicato al punto 12 della raccomandazione del Consiglio, del 5 aprile 2022, "Costruire ponti per un'efficace collaborazione a livello europeo nel campo dell'istruzione superiore" (GU C 160 del 13.4.2022, pag. 1).

Attuazione del riconoscimento automatico

5. Si raccomanda agli Stati membri di:

a) incoraggiare e sostenere la valutazione dell'attuazione del riconoscimento reciproco automatico[13] attraverso i processi dell'assicurazione interna ed esterna della qualità degli istituti di istruzione superiore;

b) sviluppare — in stretta collaborazione con gli istituti di istruzione superiore e gli altri portatori di interessi coinvolti — e pubblicare orientamenti chiari per gli istituti di istruzione superiore su come distinguere tra il riconoscimento automatico di un titolo di studio ai fini dell'accesso e il diritto degli istituti di istruzione superiore di prendere decisioni in merito all'ammissione a un programma specifico. Riesaminare tali orientamenti ove necessario, sulla base dei risultati del gruppo di verifica Erasmus+[14] per l'attuazione del riconoscimento automatico;

c) sostenere gli istituti di istruzione superiore nell'adozione di un approccio basato sui risultati dell'apprendimento per quanto riguarda le procedure di ammissione, fatta salva la capacità di tali istituti di determinare i propri criteri di ammissione specifici;

d) collaborare con gli istituti di istruzione superiore e gli organismi nazionali o regionali di riconoscimento per monitorare le decisioni di riconoscimento, migliorando la raccolta di dati e gli approcci basati su dati concreti a livello istituzionale, regionale, nazionale ed europeo;

---

[13] Secondo la definizione contenuta nella raccomandazione del Consiglio, del 26 novembre 2018, sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero (GU C 444 del 10.12.2018, pag. 1).

[14] Come raccomandato nella relazione della Commissione al Consiglio relativa all'attuazione della raccomandazione del Consiglio sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero, 23 febbraio 2023 (COM(2023) 91 final).

e) sostenere gli istituti di istruzione superiore affinché tutti i diplomi e le microcredenziali siano rilasciati in un formato compatibile con gli standard delle credenziali digitali europee per l'apprendimento, compreso il modello di apprendimento europeo, come fattore chiave del riconoscimento automatico, attraverso i controlli di autenticazione e la verifica dell'assicurazione della qualità e dell'accreditamento integrati in tale strumento;

f) incoraggiare e sostenere lo sviluppo di capacità e la realizzazione di reti del personale dei centri ENIC-NARIC e degli istituti di istruzione superiore attraverso la formazione e strumenti digitali, compresa l'intelligenza artificiale, e garantire una stretta cooperazione con le autorità per il riconoscimento e l'assicurazione della qualità;

g) favorire la stretta collaborazione tra il personale che si occupa del riconoscimento e quello incaricato dell'assicurazione della qualità, sia a livello nazionale che europeo, tra la rete ENIC-NARIC e l'Associazione europea per la garanzia della qualità nell'istruzione superiore (ENQA).

6. Si raccomanda agli Stati membri di dare seguito quanto prima a queste raccomandazioni per consentire a tutti i tipi di istituti di istruzione superiore di attuare il marchio di diploma europeo congiunto e di prendere in considerazione il percorso verso un diploma europeo congiunto, in linea con la risoluzione del Consiglio su un marchio di diploma europeo congiunto e sulle prossime tappe verso un eventuale diploma europeo congiunto: rafforzare la competitività dell'Europa e l'attrattiva dell'istruzione superiore europea. Essi sono invitati, nel contesto delle strutture operative del quadro per lo spazio europeo dell'istruzione[15], a informare periodicamente la Commissione in merito ai provvedimenti adottati al livello appropriato al fine di sostenere gli obiettivi della presente raccomandazione, quali passi essenziali verso la realizzazione e l'ulteriore sviluppo dello spazio europeo dell'istruzione.

---

15 Presentate in modo dettagliato nella risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre (2021-2030) (GU C 66 del 26.2.2021, pag. 1).

INVITA LA COMMISSIONE A:

7. sostenere lo sviluppo ulteriore della banca dati dei risultati dell'assicurazione esterna della qualità (DEQAR), gestita dall'EQAR[16], per utilizzarla come registro dei programmi cui è stato rilasciato il marchio di diploma europeo congiunto, basandosi sulle buone pratiche dei centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico (NARIC) che la utilizzano per il riconoscimento automatico;

8. continuare a fornire sostegno allo sviluppo e alla promozione di pratiche di monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati per migliorare la qualità e la pertinenza dell'istruzione superiore, nonché migliorarne il confronto e l'analisi comparativa tra paesi e istituti;

9. continuare a condividere con gli Stati membri e con l'intera comunità dell'istruzione superiore l'esperienza accumulata nell'ambito di iniziative di cooperazione transnazionale quali le alleanze delle università europee e programmi come i master congiunti (Joint Master) Erasmus Mundus, i dottorati congiunti Marie Skłodowska-Curie (MSCA) o i programmi di istruzione specializzata finanziati dal programma Europa digitale[17];

---

16 DEQAR è la banca dati dei risultati dell'assicurazione esterna della qualità per le agenzie di assicurazione della qualità inserite nel Registro europeo di assicurazione della qualità dell'istruzione superiore (EQAR). Tutte le agenzie registrate nell'EQAR possono pubblicare le loro relazioni nella banca dati. La partecipazione al DEQAR è volontaria.

17 Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

10. incoraggiare gli Stati membri a utilizzare lo strumento di sostegno tecnico (SST) per accedere a competenze tecniche su misura per progettare e attuare le riforme necessarie nel settore dell'istruzione superiore, anche migliorando i meccanismi di governance e di assicurazione della qualità per gli istituti di istruzione superiore;

11. sostenere l'apprendimento comparativo tra le agenzie di assicurazione della qualità.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I DELL'ALLEGATO

Elementi costitutivi per l'esame dello sviluppo di un quadro specifico per l'assicurazione della qualità per le alleanze degli istituti di istruzione superiore

1. INTRODUZIONE

Gli elementi costitutivi illustrati in appresso sono formulati per fungere da base per l'esame dello sviluppo di un quadro completo per un nuovo approccio all'assicurazione della qualità per le alleanze degli istituti di istruzione superiore. Si è tratto vantaggio dei risultati dei progetti QA-FIT e IMINQA finanziati da Erasmus+. I presenti elementi costitutivi sono stati analizzati insieme ai portatori di interessi del settore dell'assicurazione della qualità e non sono intesi a duplicare altri processi di assicurazione della qualità. Saranno ulteriormente valutati in collaborazione con gli Stati membri e i portatori di interessi del settore dell'istruzione superiore. Fungeranno da strumento che le alleanze degli istituti di istruzione superiore potranno utilizzare, a titolo volontario, per garantire la qualità e l'efficienza delle attività gestite congiuntamente.

2. FINALITÀ

Conformemente ai principi degli standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualità nello spazio europeo dell'istruzione superiore (ESG), le valutazioni ai fini dell'assicurazione della qualità perseguirebbero la duplice finalità della responsabilità (accountability) e del miglioramento (enhancement); in particolare:

a) contribuirebbero al miglioramento della qualità dell'alleanza e la sosterrebbero nel conseguimento dei suoi obiettivi; e

b) consentirebbero all'alleanza di dimostrare la qualità delle attività gestite congiuntamente.

Di conseguenza, la valutazione, effettuata da un'agenzia di assicurazione della qualità selezionata dall'alleanza:

a) riconoscerebbe che la cooperazione degli istituti di istruzione superiore costituisce un'alleanza ai sensi della presente raccomandazione;

b) comporterebbe una riduzione degli oneri amministrativi per l'alleanza, consentendo di sottoporre le attività gestite congiuntamente a un'assicurazione esterna della qualità in modo congiunto e una sola volta per un determinato periodo di validità, anziché assoggettarle a molteplici sistemi nazionali di assicurazione esterna della qualità; e

c) faciliterebbe l'assicurazione della qualità dell'offerta formativa congiunta da parte delle alleanze, ad esempio programmi congiunti o microcredenziali.

3. PRINCIPI

La metodologia di valutazione sviluppata dalle agenzie di assicurazione della qualità:

a) rispecchierebbe l'autonomia e la diversità delle alleanze;

b) incoraggerebbe le alleanze a istituire un sistema congiunto di assicurazione interna della qualità che riguardi tutte le offerte formative congiunte;

c) seguirebbe un principio "una tantum": la qualità dell'offerta formativa congiunta sarebbe assicurata esternamente una sola volta nell'arco di uno stesso periodo di validità; e

d) incorporerebbe tutte le parti pertinenti degli ESG, l'approccio europeo all'assicurazione della qualità dei programmi congiunti e, se del caso, i criteri europei per il marchio di diploma europeo congiunto di cui all'allegato II della presente raccomandazione.

4. AMMISSIBILITÀ

La valutazione sarebbe aperta a qualsiasi alleanza di istituti di istruzione superiore dello spazio europeo dell'istruzione superiore.

Le alleanze dovrebbero disporre di una qualche forma di assicurazione interna della qualità a livello di alleanza che si assuma la responsabilità di determinate attività gestite congiuntamente.

5. AMBITO DI APPLICAZIONE

La valutazione sarebbe incentrata sull'efficacia dei meccanismi di assicurazione interna e di miglioramento della qualità dell'alleanza. Le alleanze dovrebbero stabilire ed esplicitare chiaramente quali offerte formative e attività didattiche congiunte sono soggette all'assicurazione interna della qualità comune a livello di alleanza.

6. CARATTERISTICHE PRINCIPALI

La valutazione si baserebbe su standard che incorporino pienamente la parte 1 degli ESG.

Gli standard potrebbero includere anche la conferma che l'assicurazione interna della qualità dell'alleanza garantisce che:

a) i programmi didattici congiunti erogati dall'alleanza sono conformi agli standard dell'approccio europeo all'assicurazione della qualità dei programmi congiunti; e

b) i programmi didattici congiunti soddisfano i criteri europei per il rilascio del marchio di diploma europeo congiunto, qualora l'alleanza decida di rilasciarlo.

La valutazione dovrebbe essere effettuata da un'agenzia di assicurazione della qualità dell'UE registrata nell'EQAR o da un'agenzia dell'UE che attua pienamente l'approccio europeo all'assicurazione della qualità dei programmi congiunti, scelta dall'alleanza.

La valutazione dovrebbe avvalersi di una metodologia e di una procedura coerenti, definite in un quadro completo da considerare sulla base dei presenti elementi costitutivi, che siano applicate indipendentemente dall'agenzia che effettua la valutazione.

La metodologia dovrebbe garantire che ciascuna procedura sia adattata per la singola alleanza, tenendo conto della sua missione, della sua composizione (ad esempio dimensioni e distribuzione geografica) e della portata delle attività gestite congiuntamente.

7. RISULTATI E CONSEGUENZE

La valutazione porterebbe a una decisione dell'agenzia di assicurazione della qualità dell'UE registrata nell'EQAR o dell'agenzia dell'UE che attua pienamente l'approccio europeo all'assicurazione della qualità dei programmi congiunti, che potrebbe essere positiva, positiva con condizioni o negativa.

Tenuto conto dei requisiti nazionali, una decisione positiva conferirebbe all'alleanza il diritto di:

a) autoaccreditare l'offerta formativa congiunta oggetto della valutazione, utilizzando gli standard dell'approccio europeo all'assicurazione della qualità dei programmi congiunti; e

b) utilizzare il marchio di diploma europeo congiunto per i programmi conformi ai criteri europei per il marchio di diploma europeo congiunto.

Gli Stati membri potrebbero riconoscere le decisioni positive con le seguenti modalità:

a) per quanto riguarda l'assicurazione esterna nazionale della qualità a livello istituzionale: esentando tutte le offerte formative congiunte oggetto di un'assicurazione interna congiunta della qualità che abbiano superato la valutazione dall'obbligo di essere sottoposte a procedure nazionali supplementari di assicurazione della qualità; e

b) per quanto riguarda l'assicurazione esterna nazionale della qualità a livello di programmi: esentando tutti i programmi oggetto di un'assicurazione interna congiunta della qualità che abbiano superato la valutazione dall'obbligo di essere sottoposti a procedure nazionali supplementari di assicurazione della qualità.

ALLEGATO II DELL'ALLEGATO

Criteri europei per un marchio di diploma europeo congiunto

I criteri europei sono suddivisi in due categorie:

- la prima categoria si concentra sull'organizzazione del programma[18], sulla base dei criteri inclusi negli ESG e nell'approccio europeo[19];

- la seconda categoria si concentra sulla dimensione europea e comprende criteri basati sui valori, che rispecchiano l'importanza dei valori comuni europei. Promuove i valori dello spazio europeo dell'istruzione superiore (libertà accademica, integrità accademica, autonomia istituzionale, partecipazione degli studenti e del personale alla governance dell'istruzione superiore, responsabilità pubblica per l'istruzione superiore e responsabilità pubblica dell'istruzione superiore) e il multilinguismo, l'inclusività, la sostenibilità ambientale, l'interdisciplinarità, le opportunità di apprendimento al di là del mondo accademico e l'occupabilità e la digitalizzazione come insieme di elementi che rendono unico il marchio di diploma europeo congiunto. A tale riguardo, è importante che gli istituti di istruzione superiore partecipanti abbiano ottenuto la carta Erasmus per l'istruzione superiore e abbiano incluso i criteri della dimensione europea nelle loro disposizioni comuni[20].

---

18 L'organizzazione del programma si riferisce alle modalità di istituzione del programma congiunto e al suo funzionamento in tutti gli istituti partner.

19 Nell'ambito di un processo di allineamento dinamico, le future modifiche degli ESG e dell'approccio europeo dovrebbero applicarsi anche ai criteri relativi al rilascio del marchio di diploma europeo congiunto.

20 Le disposizioni comuni per il programma congiunto si riferiscono al quadro procedurale e giuridico che disciplina l'erogazione e la concezione del programma congiunto. Le disposizioni comuni possono riguardare, ad esempio, i seguenti aspetti: ammissione congiunta, selezione degli studenti, programma di studio congiunto, procedure di assicurazione della qualità, valutazione, sistema di classificazione, governance congiunta, politiche di sostenibilità, organizzazione finanziaria, approccio congiunto relativo agli ex studenti, strategia di comunicazione e diffusione, politiche comuni in materia di proprietà intellettuale. Tali disposizioni sono generalmente stabilite in documenti congiunti come l'accordo di consorzio.

I criteri europei sono strutturati in due categorie in modo da rispecchiare chiaramente la responsabilità primaria degli istituti di istruzione superiore riguardo alla salvaguardia dei valori accademici, pur riconoscendo l'importanza della dimensione europea.

I criteri europei per il rilascio del marchio di diploma europeo congiunto sono soggetti a verifica da parte di un'agenzia di assicurazione della qualità dell'UE registrata nel Registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore (EQAR) o di un'agenzia dell'UE che attua pienamente l'approccio europeo all'assicurazione della qualità dei programmi congiunti o, ad esempio nel caso degli istituti che effettuano l'autoaccreditamento, mediante autovalutazioni.
I criteri per il rilascio del marchio di diploma europeo congiunto sono verificati sulla base di autodichiarazioni e relazioni di accreditamento o di valutazione, nonché di documenti chiave che illustrano le disposizioni del programma congiunto, quali, tra l'altro, accordi di consorzio.

Criteri europei per un marchio di diploma europeo congiunto			Livelli dell'EQF
A. Criteri di organizzazione del programma			
	A1. Istituti di istruzione superiore coinvolti	Il programma congiunto è offerto da almeno due istituti di istruzione superiore di almeno due Stati membri diversi.	6, 7, 8
	A2. Rilascio di un diploma congiunto transnazionale	Il programma congiunto è concepito ed erogato congiuntamente da tutti gli istituti di istruzione superiore coinvolti.	6, 7, 8
		Il programma congiunto porta al conseguimento di un diploma congiunto.	6, 7, 8
		Agli studenti viene rilasciato un supplemento al diploma congiunto.	6, 7
		Il programma congiunto descrive i risultati dell'apprendimento e i crediti in linea con la guida per l'utente ECTS.	6, 7

	A3. Disposizioni comuni per il programma congiunto	Il programma congiunto prevede politiche, procedure e/o disposizioni comuni che definiscono la strutturazione e l'erogazione dei programmi di studio, nonché tutte le questioni organizzative e amministrative. I rappresentanti degli studenti fanno parte del processo decisionale volto a definire le politiche e le procedure e/o le disposizioni comuni.	6, 7, 8
	A4. Modalità di assicurazione della qualità	L'assicurazione interna ed esterna della qualità è condotta nel rispetto degli standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualità nello spazio europeo dell'istruzione superiore (ESG). Gli istituti di istruzione superiore, l'ambito di studi o il programma sono valutati da un'agenzia di assicurazione della qualità dell'UE registrata nell'EQAR o da un'agenzia dell'UE che attua pienamente l'approccio europeo all'assicurazione della qualità dei programmi congiunti.	6, 7, 8

		Il programma congiunto è valutato utilizzando gli standard dell'approccio europeo all'assicurazione della qualità dei programmi congiunti (approccio europeo).	6, 7, 8
	A5. Monitoraggio dei percorsi di carriera dei diplomati e laureati	Il programma congiunto monitora i laureati e diplomati attraverso un sistema di monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati o utilizzando i dati raccolti dall'osservatorio europeo del settore dell'istruzione superiore.	6, 7, 8
	A6. Apprendimento incentrato sullo studente	Il programma congiunto è concepito e costantemente migliorato ed erogato in modo da incoraggiare gli studenti ad assumere un ruolo attivo nel processo di apprendimento. La valutazione degli studenti riflette questo approccio.	6, 7, 8

	A7. Campus transnazionale – accesso ai servizi	Il programma prevede politiche comuni che consentono agli studenti e al personale di accedere ai servizi in tutti gli istituti di istruzione superiore partecipanti a condizioni equivalenti a quelle di tutti gli studenti iscritti e del personale locale[21].	6, 7, 8
	A8. Mobilità degli studenti flessibile e integrata	Il programma congiunto offre agli studenti una mobilità fisica di almeno 30 ECTS (che possono essere suddivisi in più soggiorni) presso uno o più istituti partner. Il programma congiunto prevede una politica che offre alternative agli studenti che non sono in grado di viaggiare, come scambi virtuali e/o mobilità mista.	6, 7
		Il programma congiunto offre almeno sei mesi di mobilità fisica presso uno o più istituti partner. Il programma congiunto prevede una politica che offre alternative agli studenti che non sono in grado di viaggiare.	8
	A9. Co-valutazione e co-tutela delle tesi	Le tesi sono seguite da almeno due tutor con funzione di supervisore e valutate congiuntamente dai co-supervisori o da un comitato composto dai membri di almeno due istituti diversi con sede in due paesi diversi.	8

[21] Ciò non implica un diritto automatico a vantaggi finanziari quali borse di studio o accesso alla sicurezza sociale presso tutti gli istituti.

B. Criteri di dimensione europea			
	B1. Interdisciplinarità e apprendimento basato sulla ricerca	Le disposizioni del programma congiunto comprendono componenti integrate di interdisciplinarità e apprendimento basato sulla ricerca, adattate alla natura e alle circostanze del programma congiunto.	6, 7, 8
	B2. Opportunità di apprendimento al di là del mondo accademico e occupabilità	Le disposizioni del programma congiunto prevedono opportunità per ampliare l'esperienza di apprendimento degli studenti al di là del contesto accademico, adattate alla natura e alle circostanze del programma congiunto, comprese le esigenze del mercato del lavoro che includono componenti o attività intersettoriali e lo sviluppo di competenze trasversali[22].	6, 7, 8

[22] Tra le opportunità rientrano elementi quali la cooperazione con settori economici e sociali nella definizione e/o attuazione di programmi di studio, tirocini, apprendimento sul lavoro, distacco/collocamento, volontariato, attività di pubblica utilità e approcci basati sulle sfide.

	B3. Digitalizzazione	Le disposizioni del programma congiunto comprendono opportunità intese a consentire agli studenti di sviluppare abilità e competenze digitali adeguate, adattate alla natura e alle circostanze del programma congiunto.	6, 7, 8
	B4. Valori	Le disposizioni del programma congiunto rispettano i valori dello spazio europeo dell'istruzione superiore (libertà accademica, integrità accademica, autonomia istituzionale, partecipazione degli studenti e del personale alla governance dell'istruzione superiore, responsabilità pubblica per l'istruzione superiore e responsabilità pubblica dell'istruzione superiore) e comprendono l'impegno a promuovere i valori comuni europei[23] e la cittadinanza democratica.	6, 7, 8

[23] Come indicato all'articolo 2 TUE e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

	B5. Multilinguismo	Le disposizioni del programma congiunto offrono l'opportunità di dotare ciascuno studente delle competenze linguistiche attraverso l'esposizione ad almeno due diverse lingue dell'UE[24] durante le attività di apprendimento o la mobilità.	6, 7, 8
	B6. Inclusione	Le disposizioni del programma congiunto comprendono un impegno a favore di un'ampia partecipazione, con la promozione della diversità, dell'uguaglianza e dell'inclusione e l'adozione di provvedimenti su misura a sostegno degli studenti e del personale con minori opportunità.	6, 7, 8
		Le disposizioni del programma congiunto comprendono un impegno a favore del rispetto dei principi della Carta europea dei ricercatori.	8
	B7. Sostenibilità ambientale	Le disposizioni del programma congiunto prevedono politiche e azioni relative alla sostenibilità ambientale e attuano misure volte a ridurre al minimo l'impronta ambientale delle sue attività, nonché prevedono opportunità intese a consentire agli studenti di sviluppare abilità e competenze verdi adeguate, adattate alla natura e alle circostanze del programma congiunto.	6, 7, 8

[24] L'esposizione alle lingue dell'UE può avvenire mediante l'uso attivo e/o passivo della lingua o delle lingue, a qualsiasi livello e nell'ambito di attività di insegnamento e/o apprendimento, esami, attività di ricerca, attività professionale o di impegno civico e durante i periodi di mobilità, anche attraverso la mobilità verso un paese in cui nella vita quotidiana si utilizza prevalentemente un'altra lingua.

ALLEGATO III DELL'ALLEGATO

Glossario dei termini

Alleanza: gruppo di almeno due istituti di istruzione superiore europei che hanno avviato una cooperazione strutturale transnazionale a lungo termine, confermata da una dichiarazione di missione congiunta approvata da ogni membro dei pertinenti organi decisionali dell'alleanza a livello istituzionale. Tale cooperazione comporta un processo decisionale condiviso in tema di governance e ha come missione fondamentale l'offerta formativa congiunta. Tra gli esempi degni di nota figurano le alleanze degli istituti di istruzione superiore finanziate nell'ambito dell'iniziativa delle università europee.

Offerta formativa: offerta di istruzione superiore nel suo senso più ampio, comprendente i programmi per il conseguimento di diplomi completi, i corsi per il conseguimento di microcredenziali e le attività didattiche non facenti parte di un programma per il conseguimento di diplomi formali.

Approccio europeo all'assicurazione della qualità dei programmi congiunti: approccio che è stato approvato nel maggio 2015 dai ministri europei responsabili dell'istruzione superiore e che è stato sviluppato per facilitare l'assicurazione esterna della qualità di tali programmi. Definisce standard basati sugli strumenti concordati del SEIS, senza applicare criteri nazionali aggiuntivi. L'approccio dovrebbe facilitare approcci integrati all'assicurazione della qualità dei programmi congiunti, che riflettano e rispecchino realmente il loro carattere congiunto. L'approccio è disponibile al seguente indirizzo: https://www.eqar.eu/assets/uploads/2018/04/02_European_Approach_QA_of_Joint_Programmes_v1_0.pdf.

Valutazione: revisione dell'assicurazione della qualità di un istituto di istruzione superiore o della sua offerta formativa, effettuata internamente o esternamente.

Programma di diploma congiunto: programma congiunto che permette il conseguimento di un diploma congiunto.

Diploma europeo congiunto: la forma e la definizione finali del concetto di "diploma europeo congiunto" dovranno essere determinate quando il Consiglio deciderà di adottare misure finalizzate alla sua introduzione, a seguito dell'analisi della relazione di valutazione della Commissione concernente l'attuazione del marchio di diploma europeo congiunto e lo studio di fattibilità relativo a un diploma europeo congiunto, come descritto nella risoluzione del Consiglio su un marchio di diploma europeo congiunto e sulle prossime tappe verso un eventuale diploma europeo congiunto: rafforzare la competitività dell'Europa e l'attrattiva dell'istruzione superiore europea. In questa fase può essere definito come segue: un diploma congiunto rilasciato a studenti per certificare il completamento di un programma congiunto erogato da due o più istituti di istruzione superiore di paesi diversi, tra cui almeno due Stati membri dell'UE. Il programma congiunto che permette il conseguimento del diploma europeo congiunto soddisfa un insieme comune di criteri europei e la sua qualità è assicurata conformemente agli ESG e all'approccio europeo, il che dovrebbe facilitare il riconoscimento automatico nell'UE. Ove richiesto dai quadri nazionali delle qualifiche, il diploma europeo congiunto può essere integrato nella legislazione nazionale per facilitarne l'attuazione in tutti i paesi degli istituti partecipanti.

Marchio di diploma europeo congiunto: un marchio di qualità assegnato a programmi congiunti erogati attraverso la cooperazione transnazionale tra istituti di istruzione superiore di diversi paesi, tra cui almeno due Stati membri dell'UE, per fungere da strumento di branding, promuovendo il rispetto delle norme europee e fornendo visibilità e prestigio ai programmi congiunti con marchio. Il marchio è assegnato sulla base di criteri europei comuni a seguito di una valutazione da parte delle autorità competenti in materia di accreditamento o di assicurazione della qualità, come le università con autoaccreditamento, le agenzie di accreditamento o gli organismi di assicurazione della qualità.

Attività gestite congiuntamente: le attività dell'alleanza e degli istituti di istruzione superiore che ne fanno parte che l'alleanza ha deciso di sottoporre al proprio sistema congiunto di assicurazione interna della qualità.

Programma congiunto: programma di studi integrato coordinato e offerto congiuntamente da diversi istituti di istruzione superiore, che permette il conseguimento di diplomi doppi/multipli o di un diploma congiunto.

Assicurazione della qualità: i processi, sia interni che esterni, condotti da un istituto di istruzione superiore o da un'agenzia di assicurazione della qualità, volti a garantire un ambiente di apprendimento in cui il contenuto dei programmi, le opportunità di apprendimento e le strutture didattiche siano equi e idonei allo scopo. Le attività di assicurazione della qualità perseguono un duplice scopo:

- la **responsabilità**: un sistema di assicurazione della qualità garantisce alla comunità educativa e al pubblico la qualità delle attività dell'istituto di istruzione superiore e il rispetto di una serie di standard. Può costituire la base per garantire determinati diritti all'istituzione: l'iscrizione degli studenti, il rilascio di diplomi, l'ottenimento di finanziamenti pubblici;

- il **miglioramento**: i sistemi di assicurazione della qualità forniscono inoltre consigli e raccomandazioni agli istituti di istruzione superiore e alle relative strutture su come migliorare le proprie attività.

Insieme, questi due elementi dei sistemi di assicurazione della qualità, la responsabilità e il miglioramento delle attività, generano fiducia nei risultati dell'istituto di istruzione superiore. Sono fondamentali per sostenere lo sviluppo di una cultura della qualità condivisa da tutti: dagli studenti, dai docenti e dalla leadership accademica e amministrativa dell'istituzione. Il termine "assicurazione della qualità" è impiegato nel presente documento per descrivere tutte le attività che rientrano nel ciclo di miglioramento continuo, vale a dire sia le attività connesse alla responsabilità che quelle connesse al miglioramento.

a) **Assicurazione interna della qualità**: i processi condotti internamente dagli istituti di istruzione superiore stessi. Si tratta di processi generalmente sviluppati nell'ambito della strategia di assicurazione della qualità degli istituti di istruzione superiore, che si assumono la responsabilità primaria per quanto riguarda la qualità dei servizi didattici offerti e della relativa assicurazione.

b) **Assicurazione esterna della qualità**: i processi condotti dalle agenzie di assicurazione della qualità.

c) **Approccio istituzionale all'assicurazione esterna della qualità**: indica che l'istituzione deve seguire un processo di assicurazione esterna della qualità esclusivamente a livello istituzionale, volto a valutare l'efficacia dei processi di assicurazione interna della qualità dell'istituzione e se l'istituzione dispone di una cultura della qualità sufficientemente matura per garantire una qualità elevata dei servizi didattici offerti. Consente all'istituzione di sviluppare ed erogare programmi senza la necessità di un controllo esterno della qualità a livello di programma (si tratta di ciò che in molti paesi è chiamato "autoaccreditamento").

d) **Approccio all'assicurazione esterna della qualità basato sui programmi**: indica che ogni singolo programma (o gruppo di programmi) di uno o più istituti di istruzione superiore deve essere sottoposto a un controllo del processo di assicurazione esterna della qualità.

e) **Approccio combinato all'assicurazione esterna della qualità**: indica una situazione in cui un sistema di istruzione superiore utilizza approcci all'assicurazione esterna della qualità sia istituzionali che basati sui programmi. È la situazione che si verifica nella maggior parte dei sistemi di istruzione superiore dell'UE[25].

Standard e linee guida per l'assicurazione della qualità nello spazio europeo dell'istruzione superiore (ESG): un insieme di norme e orientamenti per l'assicurazione interna ed esterna della qualità dell'istruzione superiore. Gli ESG non sono norme di qualità, né prescrivono le modalità di attuazione dei processi di assicurazione della qualità, bensì forniscono orientamenti che riguardano aree dell'istruzione superiore che sono essenziali per garantire un'offerta formativa e ambienti di apprendimento di qualità. Gli ESG dovrebbero essere considerati in un contesto più ampio che comprende anche i quadri delle qualifiche, l'ECTS e il supplemento al diploma, che contribuiscono tutti alla promozione della trasparenza e della fiducia reciproca nell'istruzione superiore all'interno del SEIS. Gli ESG sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.enqa.eu/esg-standards-and-guidelines-for-quality-assurance-in-the-european-higher-education-area/.

---

[25] Nel rispondere a un sondaggio della Commissione del 2023 sull'attuazione della raccomandazione del Consiglio "Costruire ponti per un'efficace collaborazione a livello europeo nel campo dell'istruzione superiore", 14 ministeri hanno riferito di applicare un approccio combinato all'assicurazione esterna della qualità.